

STATUTO

I BAMBINI DELLE FATE S.P.A. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELFRANCO VENETO TV
PIAZZA SERENISSIMA 20
Numero REA: TV - 324283
Codice fiscale: 03998730265
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-05-2018 - Statuto completo	2
--	---

Progetto "B" affatto n° 47362 del rep. o n° 4453

Statuto "I BAMBINI DELLE FATE S.P.A. IMPRESA SOCIALE"

TITOLO I

Denominazione, oggetto, durata e sede

Articolo 1 - Denominazione

1. Il presente statuto disciplina l'impresa sociale, costituita in forma di Società per Azioni, denominata "I BAMBINI DELLE FATE S.P.A. IMPRESA SOCIALE".

Articolo 2 - Sede e Domicilio dei soci

1. La società ha sede in Castelfranco Veneto (TV); l'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate;
compete all'assemblea straordinaria dei soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.
2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 3 - Scopo ed oggetto

1. La società, che non ha scopo di lucro, si propone di esercitare un'attività di impresa di interesse generale per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo quanto disposto dall'art. 1 e 2 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.
2. La società, in particolare, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
- assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;
- assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;
- educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:
a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;
b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.
3. Le attività di cui sopra sono esercitate dalla società in via stabile e principale conformemente agli artt. 1 comma 1 e 2 commi 3 e 4 del D.lgs n. 112 del 2017.
4. Per il raggiungimento dei suoi scopi la società potrà tra l'altro:
a) stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere, l'acquisizione, in proprietà, in diritto di superficie o ad altro titolo, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni o utili;
b) amministrare tutti i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o dei quali detenga a qualunque titolo il possesso;
c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
d) partecipare, anche intervenendo alla loro costituzione, supportare e promuovere associazioni, società, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi;
e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, concerti, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la società, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
f) istituire premi e borse di studio;
g) svolgere, sempre comunque in via accessoria e strumentale, attività di commercializzazione anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
h) assumere la gestione, l'organizzazione e la promozione di altre strutture utili alla promozione sociale definita negli scopi statutari;
i) programmare iniziative di "raccolta di fondi", anche pubbliche, nell'osservanza delle disposizioni di legge;
l) esercitare attività utilizzando tecniche di sensibilizzazione del mercato nel settore del "sociale" (quali il "cause related marketing") ed ogni altro strumento in grado di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese e dunque utile a stimolare il contributo e la raccolta di fondi da parte di enti, associazioni, persone fisiche e persone giuridiche per lo sviluppo dei progetti di cui all'attività principale;

m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4 - Durata

1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere anticipatamente sciolta ovvero prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO II

Capitale, azioni, strumenti finanziari e finanziamenti dei soci

Articolo 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 70.000 (settantamila).
 2. Il capitale sociale è diviso in numero 70.000 (settantamila) azioni del valore nominale di 1 (uno) euro ciascuna.
 3. Le azioni sono nominative, quando ciò è prescritto dalle leggi vigenti: diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta ed a spese dell'Azionista.
- Ogni azione è indivisibile; il possesso delle azioni comporta adesione al presente Statuto e la possibilità di partecipare per mezzo dell'esercizio del diritto di voto alle deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti.

Articolo 6 - Variazioni del capitale sociale

1. In caso di aumento del capitale sociale le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione agli Azionisti salvo le eccezioni ammesse dalla legge.
2. L'Assemblea straordinaria potrà delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale nel rispetto della procedura e nei limiti di cui all'articolo 2443 del codice civile.
3. In ossequio al disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile il presente Statuto permette di derogare alla regola che impone ai soci di effettuare i conferimenti in denaro limitatamente all'eventualità in cui si proceda ad un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2440.

Articolo 7 - Strumenti finanziari diversi dalle azioni

1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.
2. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite tutte le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi in relazione all'apporto di ciascun conferente, precisando i diritti che essi conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni promesse e stabilendo possibilità e modalità dell'eventuale legge di circolazione.
3. È in ogni caso vietata la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni a soggetti diversi dalle banche ad agli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dall'art. 3 comma 3 lett. a) del d.lgs.n. 112/2017.

Articolo 8 - Finanziamenti dei soci alla società

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive azioni, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno ai 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).
2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Articolo 9 - Trasferimento delle azioni

1. Qualsiasi negozio traslativo *inter vivos*, a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito, che abbia a oggetto l'alienazione a soggetti estranei alla compagine sociale della piena proprietà o della nuda proprietà o dell'usufrutto di azioni e di diritti di opzione e di prelazione di cui all'art. 2441, primo e terzo commi, c.c., è subordinato al gradimento espresso dall'organo amministrativo della società, che dovrà altresì giustificare l'eventuale diniego del proprio gradimento. Il gradimento potrà essere negato, con decisione motivata, da inviarsi al socio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Richiesta di gradimento, qualora i soggetti entranti non offrano garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale legata all'attività svolta dalla società, o il loro ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società.

Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione all'organo amministrativo, al quale deve illustrare l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il corrispettivo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Non sono sottoposti a giudizio di gradimento:

- i trasferimenti che avvengano a favore del coniuge o di parenti in linea retta del socio;
 - i trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi i trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria e accetti espressamente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di espressione del gradimento; sono invece soggetti a gradimento la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante e ancora qualsiasi trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi dalla propria società fiduciaria.
- Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve comunicare al socio alienante e al terzo potenziale avente causa la propria decisione in merito al gradimento o al non gradimento.

2. Se il gradimento viene negato, le azioni in oggetto verranno offerte in prelazione agli altri soci con le seguenti modalità:

a) il diritto di prelazione è escluso:

- nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge o di parenti in linea retta del socio;
- nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria e accetti espressamente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione; sono invece soggetti a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante e ancora qualsiasi trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi dalla propria società fiduciaria;

b) Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso delle azioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le azioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

c) Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo della lettera precedente.

d) Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile e non ha ottenuto il gradimento dell'organo amministrativo, deve farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo; il quale entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di diniego del gradimento, dovrà darne notizia a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

e) Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale (dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente e agli altri soci).

Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio. L'esercizio del diritto di prelazione che sia stato eventualmente effettuato da taluno dei soci prima dell'inizio della procedura di arbitraggio si intende pertanto come se non fosse stato effettuato.

f) Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nelle lettere che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionato deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo delle azioni o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore effettivo delle azioni o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

g) In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire entro ... giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

h) Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci, cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

3. Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, la società avrà facoltà di:

- acquistare le azioni o i diritti proposti/i in vendita, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 2357;

- in alternativa, individuare un terzo acquirente gradito all'organo amministrativo, che sia disposto ad acquistare le azioni poste in vendita alle stesse condizioni, termini e modalità di cui alla iniziale proposta del socio intenzionato a trasferire la propria partecipazione.

Ove la società non possa o non voglia acquistare le azioni poste in vendita ovvero non possa o non voglia individuare un terzo acquirente avente le caratteristiche di cui al capoverso precedente, al socio che intende procedere al trasferimento delle proprie azioni spetta il diritto di recesso e la conseguente liquidazione della propria partecipazione al capitale sociale, il cui valore sarà determinato con i criteri stabiliti per i casi di recesso.

4. In caso di morte di un socio, il trasferimento agli eredi o ai legatari della partecipazione o dei diritti del defunto è subordinato al gradimento motivato dell'organo amministrativo con le modalità stabilite dal presente articolo.

A tal fine gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare all'Organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 90 (novanta) giorni dal decesso.

Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento l'erede o il legatario non saranno iscritti nel Registro delle Imprese e non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potranno alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Il gradimento potrà essere negato, con decisione motivata, da inviarsi al socio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Richiesta di gradimento da parte dell'erede o del legatario, qualora i successori non offrano garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale legata all'attività svolta dalla società, o il loro ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società.

Se il gradimento non è concesso, si fa luogo alla liquidazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso mediante l'utilizzo dei medesimi criteri di valutazione e delle medesime procedure previsti per la liquidazione del socio recedente.

5. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli artt. 1105 e 1106 c.c..

Articolo 10 - Recesso del socio

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'art. 2437, primo comma, c.c., oltre che nel caso meglio descritto al superiore art. 9.

2. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

3. La valutazione delle partecipazioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'art. 2437-ter c.c., nel rispetto e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 3 comma 2 del D. lgs. 112/2017.

TITOLO III

Assemblea dei soci

Articolo 11 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta la generalità degli Azionisti e le deliberazioni adottate vincolano anche i dissenzienti e gli assenti nei limiti del presente Statuto.

Articolo 12 - Diritto di voto e rappresentanza

1. Ogni azione dà diritto ad un voto.

2. Ogni azionista può farsi rappresentare per iscritto in Assemblea, fermi i limiti previsti dall'articolo 2372 del codice civile.

Articolo 13 - Convocazione

1. L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. L'avviso contiene l'ordine del giorno e determina il luogo e la data di convocazione.

Con lo stesso avviso può fissarsi anche la seconda convocazione la quale dovrà avvenire a distanza di almeno ventiquattro ore e non oltre trenta giorni dalla prima.

4. L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata in terza convocazione a norma di legge.

5. Le Assemblee possono essere tenute anche in luogo diverso dalla sede sociale sia in Italia che all'estero, purché nell'ambito dell'Unione Europea.

6. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in videoconferenza. Il collegamento mediante videoconferenza è consentito a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 14 - Quorum

1. L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;
- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

Nel calcolo del quorum deliberativo dell'assemblea ordinaria, nella prima e nelle successive convocazioni, non si tiene conto delle astensioni anche al di fuori dell'ipotesi contemplata dall'art. 2368, terzo comma, c.c.

2. L'assemblea straordinaria:

- in prima convocazione:

delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale;

- in seconda convocazione:

è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea;

fermo restando che è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione della società;
- lo scioglimento anticipato;
- la proroga della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- l'emissione di azioni privilegiate.

Articolo 15 - Presidenza

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

TITOLO IV

Organo amministrativo, rappresentanza sociale, controlli

Articolo 16 - Amministrazione della società

1. L'Amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da due a cinque secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea.

2. L'Organo amministrativo dura in carica per un periodo di tre esercizi e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.

3. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- non potranno essere nominati amministratori coloro che sono sottoposti a procedure fallimentari, o siano parimenti rappresentanti legali di società sottoposte a procedure concorsuali o fallimentari e coloro che sono stati sottoposti a pena detentiva comportante la decadenza dai pubblici uffici;
- potranno essere nominati amministratori coloro che abbiano una comprovata esperienza e professionalità nel proprio settore o ambito professionale;
- non potranno essere nominati amministratori coloro che si trovino per qualsiasi ragione in situazione di conflitto di interessi con la società.

4. Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

Non possono presiedere l'organo amministrativo i rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3) D. Lgs. 112/2017.

5. Se l'amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, qualora venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori per qualsiasi causa (morte, dimissioni od altro) gli altri Amministratori dovranno immediatamente convocare l'Assemblea per procedere all'elezione dell'intero nuovo Consiglio.

6. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

7. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 112/2017, può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 17 - Poteri dell'Organo amministrativo

1. L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea degli Azionisti, ed ivi compresa la facoltà di istituire uno o più Comitati scientifici che avranno il compito di proporre iniziative e progetti conformi allo scopo della società, coordinare, vigilare e approvare i progetti, produrre relazioni di valore scientifico.

2. L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2) del d.lgs. n. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Articolo 18 - Presidente del consiglio di amministrazione

1. Se l'amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, il Consiglio nomina tra i suoi membri un Presidente, ove lo stesso non sia stato nominato dall'Assemblea; può nominare uno o più Vice Presidenti e uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri e le attribuzioni.

2. Il Consiglio può nominare anche al di fuori dei suoi membri un Presidente Onorario, ove lo stesso non sia già stato nominato dall'Assemblea.

3. Al Presidente Onorario che non sia membro del Consiglio di Amministrazione non spetta il diritto di voto e la sua presenza non viene conteggiata ai fini della validità delle adunanze del Consiglio.

Articolo 19 - Adunanza e deliberazioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. I processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 20 - Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- a) all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione;
- b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

Articolo 21 - Organo di controllo

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di presidente.
2. Oltre alle cause di ineleggibilità a sindaco o decadenza dalla carica disposte dal codice civile, non possono essere eletti sindaci della società, e se eletti decadono dall'ufficio, i soggetti che non sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'articolo 16 comma 3, del presente statuto.
3. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).
4. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
5. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale.
6. Oltre ai compiti individuati dall'art. 2403 del c.c., i sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni contenute nell'articolo 10 d.lgs. 112/2017. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

Articolo 22 - Revisione legale dei conti

1. Salvo diversa deliberazione dell'assemblea, la revisione legale è esercitata da un revisore o da una società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

TITOLO V

Esercizi sociali e bilancio

Articolo 23 - Esercizi sociali e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
3. Gli utili e gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio ed è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 3 comma 1 e 2 del D.lgs. 112/2017.
4. In conformità all'art. 3 comma 3 del D. lgs., la società può però destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
5. In conformità all'art. 9 del d.lgs. 112/2017 la società deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari ai sensi delle relative disposizioni del c.c., nonché il bilancio sociale, il quale dovrà essere depositato presso il competente Registro delle Imprese e pubblicato sul sito internet della società e dovrà essere redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VI

Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

Articolo 24 - Modalità di coinvolgimento

1. L'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori ed i destinatari delle attività della società delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

2. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.
 3. I lavoratori e gli utenti potranno altresì partecipare, tramite un loro rappresentante all'uopo eletto, alle assemblee dei soci che abbiano a decidere su questioni direttamente incidenti sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e servizi.
- A tal fine l'organo amministrativo dovrà far pervenire l'avviso di convocazione, nei termini e con le modalità previste nel superiore art. 13, al rappresentante dei lavoratori e degli utenti, il quale avrà facoltà di chiedere ulteriore documentazione in merito alle materie di cui all'Ordine del Giorno.
4. Nell'ipotesi in cui vengano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis c.c. ridotti della metà, competerà ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo amministrativo e di un componente dell'organo di controllo. Per quanto non espressamente previsto relativamente alle modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività della società, esse saranno meglio specificate in un apposito regolamento che verrà predisposto dall'organo amministrativo.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione

Articolo 25 - Scioglimento

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
 2. In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.
 3. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3 lett. a) d.lgs. 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16, comma 1 del d.lgs. 112/2017.
 4. I liquidatori notificano a tal fine, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.
- L'efficacia della devoluzione è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora i soci individuino quale beneficiario della devoluzione un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

TITOLO VIII

Clausola compromissoria e foro competente

Articolo 26 - Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.
2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

Articolo 27 - Foro competente

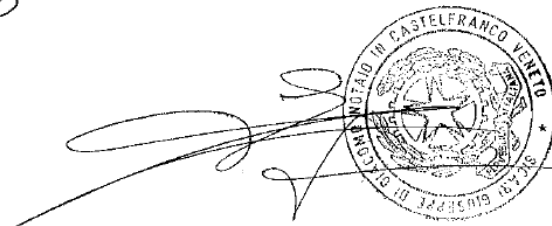
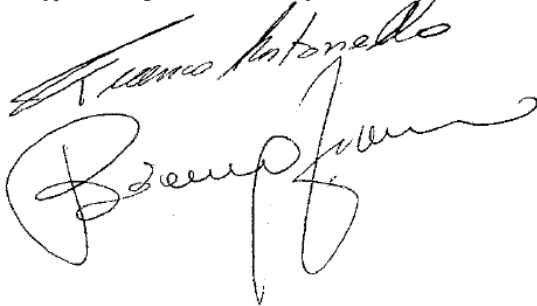
1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO IX

Norme finali

Articolo 28 - Legge applicabile

1. Al presente statuto, sia per la sua interpretazione che per la disciplina di quanto eventualmente non previsto, si applica il D.lgs. 112/2017, il D.lgs 117/2017, il codice civile, nonché ogni altra legge speciale in materia.



IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO
2007 MEDIANTE M.U.I.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-
LE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, COM-
MI 3, 4 E 5 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGI-
STRO DELLE IMPRESE.